

## Bonus Pubblicità: condizioni e limiti

di [Francesco Costa](#)

Publicato il 15 Marzo 2021

Il Bonus Pubblicità è destinato a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Cosa è cambiato con la Legge di Bilancio 2021? Una panoramica sulle condizioni per l'accesso e le modalità per fruire dell'agevolazione fiscale, la cui istanza va presentata entro il 31 marzo

### Bonus Pubblicità: premessa

La [Legge di Bilancio 2021](#) ha previsto per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per le campagne pubblicitarie, riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.

Questo credito è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La norma prevede, che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno di accesso al beneficio, superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di formazione dell'anno precedente.

Verificata questa condizione, il credito d'imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".

*NdR: Potrebbe interessarti anche...*



[Credito imposta investimenti pubblicitari: pubblicato elenco dei beneficiari prenotati](#)

[Legge di Bilancio 2021: proroga del credito d'imposta sulla pubblicità al 2021 e 2022](#)

[Bonus pubblicità: accesso al credito](#)

## **Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2021**

Con l'arrivo della Legge di Bilancio 2021, per gli **investimenti sulla stampa** effettuati nel 2021 e 2022, decade quale requisito per l'accesso all'agevolazione, cioè l'onere di verificare il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente.

Quindi per l'anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per quanto riguarda gli **investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche** locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua ad essere applicata la normale disciplina prevista dal comma 1-bis dell'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#).

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale purché pari o superiore almeno dell'1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

## **Istanza di accesso al bonus pubblicità**

Per accedere al credito, occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 marzo 2021.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, è una sorta di prenotazione nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato.

Questi dovranno essere confermati a consuntivo, dal beneficiario tramite l'invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

Per distinguere la tipologia di istanza, cioè la comunicazione a preventivo o dichiarazione sostitutiva a consuntivo, bisogna barrare la casella che corrisponde al tipo di comunicazione che viene presentata (come da immagine che segue).



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA  
PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI**

(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;  
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

TIPO DI  
COMUNICAZIONE

Comunicazione per l'accesso  
al credito d'imposta



Dichiarazione sostitutiva relativa  
agli investimenti effettuati

### Modalità di trasmissione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta

I soggetti interessati, devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

- direttamente (per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- tramite una società del gruppo (nel caso il richiedente fa parte di un gruppo societario);
- tramite gli intermediari abilitati (indicati nell'articolo 3 comma 3 DPR 322/1998: professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Ricordiamo che in caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine del 31 marzo.

*Per approfondire l'argomento ti suggeriamo i seguenti articoli:*

[Bonus pubblicità 2021: invio prenotazione entro il 31 marzo 2021 - Diario Quotidiano del 5 Marzo 2021](#)

[Bonus pubblicità: nel mese di marzo 2021 si presenta la comunicazione - Diario Quotidiano dell'1 Marzo 2021](#)

*A cura di Francesco Costa*

Lunedì 15 marzo 2021

*Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di Commercialista Telematico...*

## Abbonamento annuale Circolari Settimanali

*per i clienti dello studio*

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.



Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati e **girate ai clienti del tuo studio**.

[\*\*SCOPRI DI PIU' >\*\*](#)